

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- con ricorso depositato il 05.06.2025, Maouhib Siham ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della debitrice e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. dott.ssa Denise Mapelli, la quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



- illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto Maouhib Siham risiede da oltre un anno in Comuni ricompresi nel circondario del Tribunale (Seregno e, da pochi mesi, Carate Brianza): il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, in quanto ella riveste la qualità di debitrice in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che la ricorrente non svolge attività di impresa da oltre un anno (l'impresa individuale "Bar Freccia Cafè", di cui era titolare, risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 31.08.2018). Conseguentemente, Maouhib Siham non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 66.119,26, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato dall'autovettura di cui la debitrice risulta intestataria, una Range Rover Evoque Diesel, Euro 5, targata ER441ZD, con circa 150.000 km percorsi, immatricolata per la prima volta nel 2015, acquistata usata nel 2020, come indicato da visura effettuata presso il PRA (all. 7 della relazione dell'OCC), dal valore di vendita attestato su circa euro 8.000,00, come da perizia eseguita dall'IVG Srl di Monza (all. 8 della relazione dell'OCC); oltre il saldo attivo di tre conti correnti come da prospetto che segue:



Identificazione del bene	% di Proprietà	Val. stimato	Fonte
Beni Immobili	0%	-	Visure catastali
Auto/Moto veicoli	100%	8.000,00	Visura PRA; Doc. fermo; Perizia IVG
Beni Mobili (arredi)	0%	-	Autodichiarazione
Conto Corrente n.000035279526 Bper	100%	- 35,87	Estratto conto al 30/11/2024
Conto Corrente n. 1299563 Mooney	100%	210,57	Estratto conto al 30/11/2024
Conto Corrente n.000063762X73 PopSondrio	100%	748,96	Estratto conto al 30/11/2024
TOTALE		8.923,66	

- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 8.923,66, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato come segue:

SPESE IN PREDEDUZIONE	
OCC e Gestore, al lordo di oneri di legge e spese e al netto dell'acconto (stima)	1.251,72
OCC e Liquidatore, al lordo di oneri di legge (stima)	1.268,80
Anticipazioni (visure CCIAA)	49,99
Servizi amministrativi (stima 50,00 euro/annuo)	200,00
Spese di pubblicità (stima)	200,00
Fondo generico (spese bancarie, altre spese vive impreviste)	600,00
Totale stimato	3.570,51

- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Maouhib Siham.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Maouhib Siham (C.F. MHBSHM89A41Z330L), nato a Krifate (Marocco), il 01/01/1989.

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **dott.ssa Caterina Rizzotto**.

NOMINA Liquidatore la **dott.ssa Denise Mapelli** (C.F. MPLDNS78C51E507R) con studio in **Monza (MB) via Caronni 10**.

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA alla debitrice ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione (beni mobili registrati, saldo attivo nei conti correnti nei limiti della pignorabilità e beni mobili pignorabili). Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;



- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del
18.06.2025

Il Giudice Estensore

dott.ssa Caterina Rizzotto
Caterina Rizzotto

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti
Caterina Giovanetti

Si dà atto che la presente sentenza controfirmata
dalla scrivente Presidente in data 27 giugno 2025
come emerge dalle stampa delle videata di
consolle allegata, viene depositata in formato audio
per un malfunzionamento di consolle segnalato
all'amministrazione (cfr. apertura ticket) e non risolto.

Monza 23 ^{settembre} (luglio) 2025



12 Presidente
Caterina Giovanetti

Caterina Giovanetti

Da: noreply@giustizia.it <giustizia@service-now.com>
Inviato: venerdì 12 settembre 2025 12:08
A: Caterina Giovanetti
Oggetto: [Portale assistenza] Apertura del Ticket RITM2310006 - Intervento sui Fascicoli

Gentile ,

il Ticket con oggetto **Una sentenza di apertura di liquidazione controllata nel fascicolo p.u.n. 175-1/2025 che risulta controfirmata non risulta essere pervenuta alla cancelleria** è stato aperto da CATERINA RIZZOTTO con il numero **RITM2310006** .

Di seguito il dettaglio della richiesta:

Una sentenza di apertura di liquidazione controllata nel fascicolo p.u.n. 175-1/2025 che risulta controfirmata non risulta essere pervenuta alla cancelleria

La richiesta è in lavorazione.

--

Ministero della Giustizia – Service Desk – Lotto 2

Questo è un messaggio automatico. Non è possibile rispondere a questa mail.

[Annulla sottoscrizione](#) | [Preferenze di notifica](#)





Abstract

